



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INFORMAZIONE E ALL'EDITORIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 di modifica ed integrazione;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. 23 aprile 2014, visto e annotato in data 30 aprile 2014 al n. 1002 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale al Sottosegretario di Stato, On Dott. Luca Lotti sono delegate, tra le altre, le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo e con le agenzie di stampa;

VISTO l'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), o di altre agenzie di informazioni per l'espletamento dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati all'interno e all'estero;

VISTO l'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, nel recare l'interpretazione autentica del sopra citato articolo 2 della legge n. 237 del 1954, dispone che *"al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157"*;

CONSIDERATO che, in ragione della specialità dei servizi in questione, per loro natura non fungibili, e dovendosi acquistare da più soggetti (come fa intendere il citato riferimento alla *"più ampia pluralità delle fonti"*), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per essa, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (di seguito, anche *"il Dipartimento"*) può fare ricorso alle norme che consentono, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'aggiudicazione con procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

CONSIDERATO che, a tale scopo, il Dipartimento si è finora rivolto alle sole agenzie di stampa a diffusione nazionale, a quelle cioè in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286 per cui: "sono considerate a diffusione nazionale le Agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana";

CONSIDERATO che, anche a motivo della riduzione delle risorse disponibili a tale scopo, è emersa la necessità di rivedere i requisiti da porre a base della scelta delle agenzie di stampa da cui acquistare i servizi informativi, della selezione dei prodotti informativi e della fissazione dei corrispettivi;

RITENUTO che tale iniziativa debba essere assunta in contraddittorio con le parti interessate;

CONSIDERATO che pertanto, in data 16 febbraio 2015, il Sottosegretario di Stato On. Luca Lotti ha invitato ad un incontro le principali agenzie di stampa, per informarle della volontà dell'Amministrazione di rideterminare tali requisiti, chiedendo di formulare proposte ed osservazioni;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dalle parti, e del confronto ulteriormente sviluppatosi nell'incontro del 16 marzo 2015;

CONSIDERATO che le conclusioni raggiunte, contenute in un documento sottoposto alle agenzie, possono sostanzialmente riassumersi nella scelta di fissare parametri simili a quelli finora utilizzati, ma ad un livello più elevato, quali il numero dei giornalisti a tempo indeterminato ed esclusivo, le sedi sul territorio nazionale, le ore di trasmissione al giorno, il numero delle notizie giornaliera, gli abbonamenti a titolo oneroso alle testate, parametri che fanno riferimento alle dimensioni ed all'organizzazione delle agenzie e che possono, sia pur approssimativamente, essere indicativi della capacità di esprimere un'offerta informativa più completa e di migliore qualità;

CONSIDERATO di dover utilizzare i medesimi criteri anche ai fini della scelta della quantità e qualità dei servizi da acquistare e per la determinazione dei corrispettivi;

RIBADITA, altresì, la necessità di tener conto dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni destinatarie dei servizi;

RITENUTO opportuno, infine, che il corrispettivo da riconoscere alle singole agenzie non possa eccedere una determinata percentuale dei ricavi, a garanzia del pieno dispiegarsi della libertà di informazione;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà, per i motivi richiamati in premessa e a partire dall'anno 2016, all'acquisto di servizi informativi e giornalistici per le esigenze della pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti con le agenzie di stampa secondo i criteri indicati nel documento che, allegato alla presente direttiva, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli oneri relativi graveranno sul capitolo 560 del centro di responsabilità n. 9 "Informazione e editoria".

Roma,

17.9 GIU 2015

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(On. Luca Lotti)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1958

Roma, 10/08/2015

IL REVISORE
G. Savelli

IL DIRIGENTE
Renato Vesnie

CRITERI PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERVIZI INFORMATIVI E GIORNALISTICI DELLE AGENZIE DI STAMPA PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria stipula contratti con le agenzie di stampa, per l'acquisto di servizi giornalistici ed informativi, con l'obiettivo di garantire alle amministrazioni dello Stato una completa informazione, assicurando la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione.

La fonte normativa che autorizza la Presidenza a stipulare contratti con le agenzie di stampa è la legge 15 maggio 1954, n. 237 secondo l'interpretazione autentica recata dall'art. 55, comma 24, della legge 27.12.1997, n. 449. Tale norma dispone che *"al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato"*.

Il codice dei contratti pubblici consente in questo caso la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per l'individuazione dei contraenti abilitati a fornire i servizi di agenzia alle pubbliche amministrazioni statali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è finora rivolta alle sole agenzie a diffusione nazionale, a quelle cioè in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286.

Inoltre l'Amministrazione tiene conto attualmente, ai fini della valutazione della congruità dei relativi costi, anche dei seguenti criteri:

- organizzazione della singola agenzia, dimensione aziendale, numero dei giornalisti e numero di sedi sul territorio nazionale;
- risorse umane, strumentali e quota dei costi fissi riferibili ai servizi acquistati;
- numero complessivo delle ore e dei giorni di trasmissione;
- eventuali sedi all'estero e rapporti di collaborazione con agenzie estere;
- eventuali certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee.

E' opinione condivisa che tali criteri debbano essere ulteriormente affinati, anche alla luce della riduzione delle risorse disponibili, per garantire la migliore qualità dei servizi acquistati e la maggiore aderenza alle esigenze delle amministrazioni destinatarie di tali servizi. Vi è peraltro la consapevolezza che gli acquisti operati dalla Presidenza del Consiglio contribuiscono in maniera determinante al fatturato delle agenzie interessate, e che pertanto diversi criteri di individuazione dei contraenti, o significative riduzioni o spostamenti di risorse, avrebbero effetti non secondari su questo particolare mercato.

Sulla base di queste considerazioni si è da tempo avviato un confronto con le principali

agenzie di stampa, finalizzato all'elaborazione dei criteri da porre a base della scelta delle agenzie da cui acquistare i servizi, della selezione dei prodotti informativi, della fissazione dei corrispettivi.

Il risultato di tale dibattito può condensarsi nella scelta di fissare parametri simili a quelli finora utilizzati, ma ad un livello più alto. Si propone perciò di stipulare contratti per la fornitura di servizi informativi e giornalistici alle pubbliche amministrazioni, per l'anno 2016, con le agenzie che presentino, anche in associazione tra loro, i seguenti requisiti minimi:

- a) 50 giornalisti a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno inquadrati ai sensi dell'art.1 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.
- b) tre sedi sul territorio nazionale;
- c) 15 ore di trasmissione al giorno per sette giorni a settimana; si potrà derogare nel caso in cui si acquistino servizi specialistici, che per loro natura non contemplino la possibilità o l'utilità di una copertura dei giorni festivi;
- d) 500 lanci giornalieri, al netto delle notizie sui palinsesti televisivi;
- e) abbonamenti a titolo oneroso a 30 testate, il cui corrispettivo sia al netto di eventuali rapporti di acquisto di beni e/o servizi da parte dell'agenzia stessa con la medesima testata, con la copertura di 10 regioni.

I medesimi requisiti dovranno essere posseduti in proprio da ciascuna agenzia a partire dall'anno 2017.

Si tratta, come è evidente, di criteri oggettivamente misurabili, che guardano alle dimensioni e all'organizzazione delle agenzie, e che possono essere considerati indicativi, sia pure con qualche approssimazione, della capacità di esprimere un'offerta informativa più completa e di migliore qualità. Il requisito riguardante il numero degli abbonamenti e la corrispondente copertura territoriale è pure sintomatico della capacità dell'agenzia di "stare sul mercato" e quindi della qualità che ai suoi prodotti viene riconosciuta dagli altri soggetti del settore dell'informazione.

Il possesso dei requisiti sopra elencati sarà considerato necessario ma non sufficiente ai fini della stipula dei contratti con la Presidenza del Consiglio a partire dal 2016. Acquisito tale elemento, la Presidenza del Consiglio procederà difatti ad una valutazione dettagliata dell'offerta giornalistica per accertarne la congruità in relazione alle esigenze dell'amministrazione.

Spetterà, dunque, all'Amministrazione decidere in ordine ai servizi da acquistare e alla determinazione del corrispettivo. A tale scopo si terrà conto - oltre che dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni destinatarie dei servizi - e del possesso di requisiti superiori ai minimi, anche di elementi ulteriori, quali il possesso di certificazioni di qualità, gli investimenti in nuove tecnologie, la collaborazione con agenzie straniere, la specializzazione in particolari settori.

La scelta dell'Amministrazione sui servizi da acquistare e sulla determinazione del corrispettivo terrà conto dell'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali, in considerazione della diminuzione della capacità produttiva che ne deriverebbe.

Sembra opportuno, infine, che il corrispettivo riconosciuto ad ogni singola agenzia non superi il 45% dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente, al netto del valore dei contratti intercorrenti con società collegate, o altri finanziamenti intra-gruppo, a necessaria garanzia del pieno dispiegarsi della libertà di informazione. I bilanci delle agenzie dovranno essere sottoposti a certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo CONSOB.

